

**ALLEGATO "A" AL N. 13201 DI REP.E N. 7214 DI RACCOLTA  
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"Organizzazione Interprofessionale della carne  
prodotta in Italia INTERCARNEITALIA"**

**Titolo I**

**Costituzione - Sede - Durata - Scopi**

**Articolo 1 - Costituzione - Denominazione.**

È costituita un'Associazione ai sensi dell'Art. 14 e seguenti del codice civile ed ex D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 denominata **"Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA"** in forma abbreviata **"OI INTERCARNEITALIA"** (nel proseguo dello statuto, per semplicità, anche solo **"INTERCARNEITALIA"** ovvero **"O.I."**).

L'Organizzazione Interprofessionale **"INTERCARNEITALIA"** è costituita anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 157 del Reg. UE n. 1308/2013 e successive modificazioni e integrazioni e dell'Art. 3 del d.l. n. 51 del 5 maggio 2015 convertito, con modifiche, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015. Alla costituzione dell'Organizzazione Interprofessionale **"INTERCARNEITALIA"**, che espleta le funzioni di Organizzazione Interprofessionale nel settore delle carni, partecipano i rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e da almeno una delle componenti della filiera delle carni prodotte in Italia:

- la Trasformazione (industria della macellazione);
- la Commercializzazione (Grande Distribuzione Organizzata, Distribuzione Organizzata, Normal Trade).

INTERCARNEITALIA svolge la propria attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana e perseguirà inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero essere determinati in materia di successivi Regolamenti dell'Unione europea e da successive leggi nazionali.

**Articolo 2 - Sede, durata, partecipazioni.**

L'Organizzazione Interprofessionale **"INTERCARNEITALIA"** ha sede in Legnaro (PD).

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

INTERCARNEITALIA può promuovere e/o aderire ad altre organizzazioni, enti e società in genere, i quali abbiano finalità che possono concorrere direttamente e/o indirettamente, al raggiungimento degli scopi statutari dell'O.I.

**Articolo 3 - Scopo ed oggetto sociale.**

L'Organizzazione Interprofessionale **"INTERCARNEITALIA"**, che non ha scopo di lucro e non svolge direttamente attività relative alla produzione, alla trasformazione, al commercio di carni bovine, si propone di svolgere le seguenti attività:

- 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante

la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

- 2) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
- 3) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
- 4) esplorare potenziali mercati d'esportazione;
- 5) fatti salvi gli articoli 148 e 168 del Regolamento (UE) N. 1308/2013, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
- 6) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
- 7) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, oppure ottenuti in base ad un sistema di qualità riconosciuto dallo Stato Membro e alla protezione dell'ambiente;
- 8) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;
- 9) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- 10) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere, valorizzare e promuovere l'agricoltura biologica, le denominazioni d'origine, i marchi di qualità, i sistemi di qualità, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite;
- 11) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
- 12) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;
- 13) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla ridu-

zione e gestione dei rifiuti;

14) definire per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e/o alla trasformazione e/o alla commercializzazione, regole più restrittive rispetto a quelle previste dalle normative dell'Unione europea e nazionali o regionali per le carni prodotte in Italia;

15) operare per sostenere, valorizzare e promuovere lungo l'intera filiera, l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato, per comunicarli ai consumatori, anche attraverso marchi collettivi, pubblici o privati;

16) promuovere, valorizzare, organizzare comitati di prodotto per sviluppare azioni congiunte nel settore delle carni anche utilizzando marchi "ombrello", pubblici o privati per informare i consumatori in merito alle produzioni e per stimolare la domanda;

17) promuovere, valorizzare e sostenere il sistema di allevamento italiano nel rispetto dell'ambiente, del clima e del benessere animale, per comunicarlo e garantire la sicurezza alimentare ai consumatori;

18) organizzare, ove ritenuto opportuno, una rete informatica e telematica al fine di predisporre programmi previsionali di produzione, orientati a favorire l'incontro con la domanda;

19) organizzare, finanziare, sostenere campagne promozionali di vendita dei prodotti, soprattutto in situazioni di crisi di mercato;

20) promuovere, collegarsi e coordinarsi con altre Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati, a tutti i livelli, regionali, nazionali, europei, per favorire il raggiungimento degli scopi sociali;

21) intervenire con opportuni programmi e mezzi di comunicazione in caso di crisi del settore dovute a cause sanitarie;

22) promuovere iniziative per informare e divulgare il sistema di allevamento zootecnico italiano, anche svolgendo attività editoriale nel campo della stampa periodica nel rispetto delle vigenti norme di leggi e regolamenti;

23) costituire fondi utili per il conseguimento dei fini istituzionali;

24) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali;

25) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le Organizzazioni Interprofessionali dalla normativa europea e dalle legislazioni nazionali e regionali.

## **Titolo II**

### **Soci**

#### **Articolo 4 - Soci.**

Possono essere ammessi in qualità di soci le seguenti rappresentanze delle attività economiche:

a) per la produzione: le Associazioni di Produttori Zootecniche, le Organizzazioni Produttori Zootecniche, le Cooperati-

ve ed i Consorzi di Produttori Zootecnici;

b) per la trasformazione: le Associazioni di Macellatori, le Cooperative ed i Consorzi di Macellatori;

c) per la distribuzione: le Associazioni, le Cooperative ed i Consorzi della Grande Distribuzione Organizzata, della Distribuzione Organizzata e del Normal Trade.

Ogni socio che partecipa o chi chiede l'ammissione all'Interprofessione, deve dichiarare, come previsto al successivo Art. 6, lettera e), il settore della filiera specifico che intende rappresentare.

#### **Articolo 5 - Domiciliazione.**

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Ogni modifica del domicilio dovrà avvenire tramite comunicazione scritta da inviare all'Associazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### **Articolo 6 - Ingresso di nuovi soci.**

L'aspirante socio deve presentare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

La domanda può essere presentata presso la sede di "INTERCARNEITALIA" o ai suoi uffici e/o poli periferici.

La domanda, da redigersi su apposito modulo, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la ragione sociale;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) copia della delibera dell'organo deputato a decidere l'adesione;

d) la qualità della persona che sottoscrive;

e) dichiarazione che attesta l'appartenenza del socio ad uno dei seguenti settori della filiera:

- Produzione;

- Trasformazione;

- Commercializzazione, compresa la distribuzione.

f) il volume dell'attività rappresentato, calcolato come segue:

- per la produzione: il numero dei capi allevati dai propri soci ed il valore della produzione commercializzata, calcolato sull'anno precedente, eventualmente per ognuno dei Comitati Nazionali di Prodotto, istituiti ai sensi dell'Art. 16, cui intende partecipare;

- per la trasformazione: il numero dei prodotti trasformati ed il valore della produzione commercializzata, calcolato sull'anno precedente (bilancio dell'ultimo esercizio), eventualmente per ognuno dei Comitati Nazionali di Prodotto, istituiti ai sensi dell'Art. 16, cui intende partecipare;

- per la commercializzazione: il numero di punti vendita ed il fatturato totale riferito all'anno precedente (bilancio

dell'ultimo esercizio).

g) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni tra il socio e INTERCARNEITALIA;

h) ogni altra eventuale documentazione, ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione.

L'acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che la domanda di adesione venga esaminata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni, i regolamenti ed i programmi adottati in conformità ad esso, a non aderire ad altre organizzazioni aventi le medesime finalità, nonché, l'obbligo di non recedere dall'Associazione per un periodo di 3 (tre) anni.

Nella domanda gli aspiranti soci debbono dichiarare la propria piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, nonché delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

#### **Articolo 7 - Ammissione di nuovi soci.**

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di incompatibilità, delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che decide dell'ammissione o del rifiuto è notificata agli interessati a mezzo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata entro trenta giorni dalla data della delibera, indicando in caso di diniego le motivazioni dello stesso.

In caso di ammissione il nuovo socio deve provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione a versare la quota di adesione ed eventuali contributi all'uopo deliberati dall'assemblea.

### **Titolo III**

#### **Contributi ed obblighi dei soci**

#### **Articolo 8 - Obblighi dei soci.**

I soci hanno l'obbligo di:

- 1) versare una quota di adesione pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
- 2) versare il contributo annuale determinato dall'Assemblea in rapporto alle esigenze di gestione dell'esercizio;
- 3) contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi, anche settoriali, da organizzare sulla base di Regolamenti da emanare come previsto all'art. 32 dello statuto;
- 4) mantenere la qualità di socio per almeno un triennio e di

osservare, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio dell'esercizio annuale;

5) rispettare le delibere degli organi sociali e di osservare tutte le norme del presente statuto, nonché dei regolamenti da essi emanati.

Il contributo annuale è dovuto anche in caso di perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio.

Per i soci ammessi in corso di esercizio il contributo sarà commisurato alla residua frazione di anno.

L'assunzione degli obblighi qui previsti non comporta assunzione di responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

#### **Titolo IV**

##### **Sanzioni**

##### **Articolo 9 - Sanzioni.**

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sospensione a tempo indeterminato;
- c) sospensione dal diritto di voto per il socio non in regola con il pagamento dei contributi.

Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, avverso il quale è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 31 (trentuno) del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dalla data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso ovvero dalla data di deposito del lodo arbitrale.

I regolamenti di cui all'Articolo 32, potranno determinare ulteriori specifiche ipotesi di applicazione delle sanzioni stabilite dal presente articolo.

#### **Titolo V**

##### **Perdita della qualità di socio**

##### **Articolo 10 - Modalità.**

La perdita della qualità di socio si ha per recesso, esclusione o per altre cause previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

##### **Articolo 11 - Recesso.**

Il recesso non può essere parziale e non può essere esercitato per i primi 3 (tre) anni dall'adesione ad "INTERCARNEITALIA".

Il recesso può essere esercitato, nel rispetto del termine di preavviso di almeno sei mesi dall'inizio dell'esercizio annuale, mediante invio al Consiglio di Amministrazione di domanda scritta e motivata a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Il recesso ha effetto con la fine dell'esercizio in corso

purché sia fatta domanda almeno 6 (sei) mesi prima.  
Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti dell'Associazione questi devono essere regolarmente adempiuti dallo stesso.

#### **Articolo 12 - Esclusione.**

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi dell'associazione, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai Regolamenti, nonché dalle deliberazioni o Regolamenti adottati dagli organi sociali.

### **Titolo VI**

#### **Patrimonio sociale ed esercizio sociale**

##### **Articolo 13 - Patrimonio sociale.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi versati dai soci ad altro titolo;
- c) da sovvenzioni, comunitarie, nazionali e regionali previste da Regolamenti e Leggi vigenti;
- d) da ogni altro contributo maturato ed acquisito a vario titolo;
- e) da altri proventi di ogni altra natura e provenienza, legalmente previsti;
- f) da un Fondo di dotazione monetario, da stabilire, sulla base delle normative vigenti in materia, destinato a costituire "il fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione.

##### **Articolo 14 - Esercizio sociale.**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione che deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili di gestione, comunque denominati, fondi o riserve, durante la vita dell'Organizzazione, salvo espressa prescrizione di legge.

### **Titolo VII**

#### **Organi sociali e amministrazione**

##### **Articolo 15 - Organi dell'Associazione.**

Gli organi di INTERCARNEITALIA sono:

- i Comitati Nazionali di Prodotto ed i Collegi Nazionali di Prodotto;
- l'Assemblea Generale;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio di Vigilanza ed i Comitati Consultivi;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico dei Conti.

La partecipazione degli eletti e dei nominati agli Organi dell'Associazione è gratuita.

**Articolo 16 - I Comitati Nazionali di Prodotto ed i Collegi Nazionali di Prodotto**

"INTERCARNEITALIA" è organizzata per "Comitati Nazionali di Prodotto" e da "Collegi Nazionali di Prodotto", tanti quante sono le produzioni rappresentate.

I Comitati Nazionali di Prodotto sono 3 per ogni prodotto:

- della produzione, costituito dai soci di cui all'Art. 4, lettera a);
- della Trasformazione, costituito dai soci di cui all'Art. 4, lettera b);
- della Distribuzione, costituito dai soci di cui all'Art. 4, lettera c).

Nell'ambito di ogni Comitato Nazionale di Prodotto è istituito un Consiglio formato da tutti i soci che eleggono, a maggioranza dei voti espressi, nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente.

Per voti espressi s'intende per ogni settore della filiera il volume ed il valore della produzione rappresentato da ogni socio, come previsto all'Articolo 6 lettera f).

I Comitati Nazionali di Prodotto funzionano in base ad un Regolamento approvato dall'Assemblea Generale.

I Comitati Nazionali di Prodotto danno vita al Collegio di Prodotto, formato da 10 membri così suddivisi:

- n. 5 della Produzione, ovvero, Il Presidente, il Vicepresidente e 3 membri nominati dal Comitato;
- n. 3 della Trasformazione, ovvero, Il Presidente, il Vicepresidente e 1 membro nominato dal Comitato;
- n. 2 della Distribuzione, ovvero, Il Presidente ed il Vicepresidente;

Presiede il "Collegio di Prodotto" il Presidente rappresentante della produzione.

Le delibere nel "Collegio di Prodotto" sono prese a maggioranza ed in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Collegio.

In fase di costituzione di INTERCARNEITALIA, sono istituiti i seguenti "Comitati Nazionali di Prodotto":

- Comitato Nazionale della Produzione dei bovini e della carne di Vitellone e Scottona;
- Comitato Nazionale della Produzione dei bovini e della carne dei Vitelli a carne bianca;
- Comitato Nazionale della Produzione dei bovini e della carne delle Vacche a fine carriera.

Altri Comitati Nazionali di Prodotto, relativi alla zootec-



nia, come elencati all'Articolo 1 comma 2 del Regolamento 1308/2013, potranno essere istituiti da "INTERCARNEITALIA", previa delibera del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle produzioni ottenute in base a Sistemi di Qualità riconosciuti dalla Commissione europea e/o in base alle esigenze dei consumatori e del mercato.

I Comitati Nazionali ed i relativi Collegi di Prodotto, sono istituiti per organizzare la partecipazione democratica alla gestione dell'Associazione in base alla quantità ed al valore del prodotto rappresentato da ognuno dei settori della filiera individuati all'Art. 6, lettera e).

L'organizzazione dei Comitati Nazionali e dei relativi Collegi Nazionali di Prodotto, le modalità di voto e la partecipazione all'amministrazione di "INTERCARNEITALIA", sono normate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17 - L'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale di INTERCARNEITALIA è costituita dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Comitati Nazionali di Prodotto, ovvero 6 membri per ogni prodotto amministrato.

Il funzionamento dell'Assemblea Generale è stabilito da un Regolamento che, in sede di costituzione, viene redatto ed approvato dai soci fondatori ed allegato al presente statuto. Possono partecipare all'Assemblea Generale, con voto consultivo, i rappresentanti delle Sezioni territoriali o circoscrizioni economiche dei Comitati Regionali od Interregionali dell'Interprofessione, se costituiti, come previsto dall'Articolo 24, lettera f) ed i membri del Comitato Consultivo, di cui all'Articolo 28.

#### **Articolo 18 - Diritto di voto, deleghe.**

Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

I rappresentanti dei soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro rappresentante socio, purché dello stesso Settore, mediante delega scritta e con le limitazioni previste dall'articolo 2372 c.c., da depositarsi prima dell'apertura dei lavori assembleari. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

#### **Articolo 19 - Convocazione.**

L'Assemblea Generale può essere convocata in luogo anche diverso dalla sede sociale, purché entro il territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea Generale deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio successivo, nonché tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno due Comitati Nazionali di Prodotto, o da un Collegio Nazionale di Prodotto, o dal Collegio dei revisori o dal Revisore unico del conto.

La convocazione dell'Assemblea Generale è fatta dal Consiglio di Amministrazione informando tutti gli aventi diritto a partecipare sugli argomenti all'ordine del giorno, mediante avviso spedito a mezzo di Posta Elettronica Certificata almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente mediante Fax, Telegramma o Posta Elettronica Certificata, purché sia assicurata e comprovata la tempestiva informazione dei soci almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno, nonché la previsione delle medesime indicazioni relative alla data fissata per l'eventuale svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, per il caso in cui l'Assemblea non risulti validamente costituita in prima convocazione.

#### **Articolo 20 - Quorum costitutivo e deliberativo**

In prima convocazione, l'Assemblea Generale, è regolarmente costituita quando intervengano almeno il 51% degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, che non può avvenire lo stesso giorno della prima convocazione, l'Assemblea Generale, è valida con qualsiasi numero di partecipanti.

Le delibere assembleari per la gestione ordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto dei rappresentanti della produzione.

L'Assemblea Generale ordinaria è costituita dai Presidenti e Vicepresidenti dei Comitati Nazionali di Prodotto.

L'Assemblea Generale straordinaria è costituita dai Presidenti e Vicepresidenti dei Comitati Nazionali di Prodotto ed è validamente costituita quando sono tutti presenti.

Le delibere per l'approvazione di Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, se coinvolgono oltre ai produttori anche altri settori, come individuati all'Art. 6 lettera e), sono prese con il voto favorevole dei settori interessati.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Articolo 21 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione.**

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenze o impedimenti l'Assemblea può essere presieduta dalla persona designata dai soci intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, che può essere un non socio, designato dall'Assemblea; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Anche se redatto da un Notaio, il verbale deve sempre essere trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

#### **Articolo 22 - Competenze dell'Assemblea.**

E' di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria deliberare:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina del Collegio dei revisori dei conti, se istituito o, eventualmente, nominare il Revisore unico dei conti incaricato del controllo contabile dell'Associazione, determinando l'eventuale compenso ai componenti dei predetti Organi;
- c) le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità sociali e, in particolare, i programmi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- d) l'adozione di Regolamenti di funzionamento;
- e) la costituzione di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali ed alimentati da contributi dei Soci e di Enti Pubblici e privati, nazionali ed esteri. Al fine di determinare la congruità di tali fondi sarà congiuntamente approvato il relativo programma di attività;
- f) l'ammontare dei contributi annuali occorrenti per la realizzazione dell'attività dell'Associazione;
- g) eventuali norme di attuazione dello statuto;
- h) su tutte le altre materie riservate alla sua competenza, dalla legge e dal presente statuto.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- 1) in merito alle modificazioni statutarie;

2) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

3) sugli altri argomenti ad essa espressamente riservati dalla legge.

#### **Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione.**

L'Organizzazione Interprofessionale "INTERCARNEITALIA" è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai Presidenti dei Comitati Nazionali di Prodotto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto un rappresentante della Produzione mentre sono di diritto Vicepresidenti i rappresentanti degli altri due Settori individuati al precedente Articolo 6 lettera e).

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove ne ravvisi la necessità e/o i membri del Comitato di Vigilanza e dei Comitati Consultivi, se costituiti.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo determinato dall'Assemblea non superiore a 3 (tre) anni e gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con propria delibera, rispettando i criteri di rappresentanza dei Settori come individuate all'Art. 6 lettera e).

I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Alla prima Assemblea utile competerà la nomina del/i sostituto/i, il/i quale/i permarrà/nno nella sua/loro carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'assenza non motivata di un membro del Consiglio di Amministrazione per 3 (tre) sedute consecutive ne determina la decadenza dalla carica.

Se vengono a cessare due dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la loro sostituzione. Nel frattempo il Presidente potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 24 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati o attribuiti all'Assemblea ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto o da altri regolamenti o atti ed in particolare, senza che ciò costituisca limitazione di tali poteri:

a) provvedere alla formulazione delle proposte e dei Regolamenti previsti all'Articolo 32, da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;

b) deliberare le sanzioni di cui all'articolo 9;

c) nominare, occorrendo, membri in rappresentanza dell'Organizzazione Interprofessionale "INTERCARNEITALIA" in seno ad Enti ed Istituzioni pubbliche, qualora richiesto;

- d) assumere, sospendere o rimuovere il personale, fissando, poteri, incarichi e il trattamento economico;
- e) determinare le modalità di gestione dei fondi;
- f) costituire Sezioni territoriali o circoscrizioni economiche dell'Interprofessione che saranno retti da apposito Regolamento da definire, come previsto all'Art. 32 del presente statuto;
- g) deliberare su acquisti e vendite di beni immobili, e diritti reali immobiliari in genere e ogni altro bene strumentale o di investimento anche immateriale;
- h) procedere all'eventuale nomina del direttore dell'Associazione.

#### **Articolo 25 - Convocazione e deliberazioni.**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, all'uopo delegato dal Presidente, con lettera recante l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della riunione, spedita per Posta Elettronica Certificata ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, se costituito, o al Revisore di conti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le delibere per la gestione ordinaria dell'Associazione sono adottate a maggioranza in caso di parità dei voti, prevale quello dei rappresentanti della produzione.

Nel caso di adozione di Regolamenti le cui norme riguardino più settori, come definiti all'Articolo 6 lettera e), le delibere sono valide solo con i voti favorevoli dei rappresentanti di ogni settore interessato.

Nel caso di proposte per l'estensione di regole di cui al Regolamento (EU) 1308/2013 e Articolo 3 Comma 4 della Legge n. 91/2015, si applica quanto previsto al successivo Articolo 33.

Di ogni riunione viene redatto verbale da trascrivere nei libri sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Articolo 26 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.**

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 22, le decisioni dei soci in sede di Assemblee ordinarie possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa delle categorie individuate al precedente Art. 6, lettera e), e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata per Posta Elettronica Certificata a tutti gli aventi diritto. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 7 (sette) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni 3 (tre).

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come astensione dal voto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci o revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi rappresentanti.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun rappresentante con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il rappresentante consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi devono essere trasmessi presso la sede dell'Associazione tramite Posta Elettronica Certifi-

cata.

La decisione dei rappresentanti è assunta soltanto qualora pervengano alla sede dell'Associazione, nelle forme sopra indicate ed entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo come previsto al precedente articolo 20.

Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede dell'Associazione relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dall'Associazione, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 27 - Rappresentanza.**

La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, spettano al Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più giovane di età.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 28 - Il Collegio di Vigilanza ed i Comitati Consultivi**

INTERCARNEITALIA costituisce il Collegio di Vigilanza formato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e può costituire uno o più Comitati Consultivi allo scopo di sentire il parere di altri soggetti che partecipano direttamente od indirettamente alle scelte economiche, professionali, organizzative, formative, in qualità di rappresentanti dei soci, dei consumatori, del mondo accademico, sottoponendo loro programmi, progetti e regolamenti ed acquisirne il parere prima di ogni eventuale delibera cui il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre.

Il funzionamento del Collegio di Vigilanza e del/dei Comitato/i Consultivo/i è stabilito da un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione da approvarsi a cura dell'Assemblea Generale.

#### **Articolo 29 - Le Sezioni territoriali o circoscrizioni economiche**

INTERCARNEITALIA può articolarsi in Sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche, corrispondenti alle zone geografiche costituite da Regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

Tali articolazioni possono essere costituite, oltre che dai rappresentanti di INTERCARNEITALIA anche da rappresentanti delle attività economiche diversi da quelli dell'O.I. nazionale, potendo eventualmente includere, senza diritto di voto, organizzazioni e associazioni di quella specifica area.

### **Articolo 30 - Collegio dei revisori dei conti**

#### **o Revisore unico dei conti.**

Il Collegio dei revisori dei conti, se costituito dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) membri, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente.

I Revisori, se eletti, restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Revisore unico dei Conti, se nominato dall'Assemblea in alternativa del Collegio dei revisori, rimane in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il Collegio dei revisori, se costituito, o il Revisore unico dei Conti, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Organizzazione Interprofessionale "INTERCARNEITALIA" e sul suo corretto funzionamento.

## **Titolo VIII**

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Articolo 31 - Determinazioni relative allo scioglimento.**

Addivenendo per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Organizzazione Interprofessionale "INTERCARNEITALIA", l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori sempre in numero dispari e non superiore a cinque, determinandone i poteri e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, l'attribuzione della rappresentanza sociale ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, il tutto in conformità a quanto prescritto da inderogabili norme di legge.

Quando si tratti di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'Organizzazione Interprofessionale "INTERCARNEITALIA" o per la continua inattività dell'Assemblea o, quando



la maggioranza prescritta non dovesse essere raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, su istanza dei soci e/o dei membri del Collegio Sindacale, se costituito o del Revisore dei Conti se nominato.

## **Titolo IX**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 32 - Regolamenti interni.**

Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra loro e/o nei confronti dell'Organizzazione Interprofessionale "INTERCARNEITALIA" e dei suoi organi, ai vari livelli e per l'estensione di regole, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di predisporre uno o più Regolamenti da approvarsi dall'Assemblea.

#### **Articolo 33 - Accordi, decisioni o pratiche concordate ed estensione di regole**

Qualora le decisioni prese da INTERCARNEITALIA per un prodotto di cui siano stati costituiti i "Comitati Nazionali di Prodotto" ed il "Collegio Nazionale di Prodotto", come previsto al precedente Articolo 16, siano oggetto di estensione di regole di cui all'Articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'Articolo 3 Comma 4 della Legge n. 91 del 2 luglio 2015, tali regole devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione.

L'estensione delle regole per un prodotto deve essere deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dai Comitati Nazionali di Prodotto, istituiti ai sensi del precedente Articolo 16, con il voto favorevole dell'85 per cento dei soci interessati all'estensione di tali regole.

#### **Articolo 34 - Clausola compromissoria.**

La soluzione di tutte le controversie tra i soci o tra questi e l'Organizzazione Interprofessionale "INTERCARNEITALIA" che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, insorte nell'applicazione e nell'interpretazione del presente Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto deliberato dagli organi sociali, ivi incluse le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, sono devolute al giudizio di un Arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio ove ha sede l'Associazione.

Per tutte le controversie devolute al suo giudizio l'Arbitro deciderà secondo diritto.

Per le controversie relative all'applicazione di sanzioni

per violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto ed all'esercizio del diritto di recesso dei soci, il termine perentorio per ricorrere al giudizio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame.

Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all'esperimento di un tentativo di bonaria composizione della controversia e, ove questa fallisca, si farà luogo alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, nonché il termine per la pronuncia del lodo da parte dell'Arbitro e le norme procedurali dettate per lo svolgimento del giudizio arbitrale, salva, comunque, l'applicazione delle norme di cui agli artt. 34 e ss. del D. Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003.

Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello ove ha sede l'Associazione.

**Articolo 35 - Riferimento alla normativa.**

Per quanto non previsto dal presente statuto vale quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente.